



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

Prot. n. 1509

Fai della Paganella, 26 marzo 2026

OGGETTO: *Chiusura di alcune strade e sentieri per la manutenzione ordinaria e straordinaria della ferrata "Croce di Fai" sul versante sud-est del Monte Fausior nel Comune di Fai della Paganella" C.C Fai.*

ORDINANZA N. 30/2026 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Vista la richiesta inoltrata in data 24.03.2026 prot. n. 1469, da parte della ditta ORBARI S.N.C. di Elio Oradini & C. con sede legale a San Lorenzo Dorsino (TN), in via per Fontana n. 26 – 38078 – P.IVA 00884690223, ad ottenere la chiusura di alcune strade e sentieri per la manutenzione ordinaria e straordinaria della ferrata "Croce di Fai" sul versante sud-est del Monte Fausior nel Comune di Fai della Paganella" **dal giorno 30.03.2026 dalle ore 08:00 al giorno 03.04.2026 alle ore 17:00;**

Ritenuto assolutamente indispensabile la limitazione succitata, in modo da evitare qualsiasi evento dannoso che potesse derivare a persona, animali o cose, in modo da consentire l'esecuzione sollecitata dei lavori stessi;

Visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Con riserva di apportare ogni variante che si rendesse necessario, nel pubblico interesse, con i poteri e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., recante le norme sulla circolazione.

ORDINA

Con decorrenza dal giorno 30.03.2026 al giorno 03.04.2026 e fino a fine lavori:

- chiusura della strada sterrata p.f.2547, 2146 e 1476 C.C Fai;
- chiusura del sentiero Ardito Alberto p.f. 2146/1 C.C Fai;
- Chiusura della bretella accesso al sentiero Ardito Alberto p.f. 2146/1 C.C Fai;

La presente Ordinanza dovrà essere resa nota al pubblico mediante i **regolari cartelli stradali da porre in corrispondenza dell'interruzione a cura dell'esecutore dei lavori.**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

A V V E R T E

Che a far data dalla presente ordinanza qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone è da declinarsi ai trasgressori del divieto.

Che ogni precedente disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi temporaneamente sospesa.

D E M A N A

Gli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

Avverso alla presente ordinanza, entro sessanta giorni, è esperibile ricorso innanzi al T.A.R. di Trento od al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/1992.

Contro gli inadempienti si procederà a norma di Legge.

La presente ordinanza sarà trasmessa a:

Al richiedente; Consorzio "F.A.I. Vacanze"; Stazione Forestale di Andalo; Stazione Carabinieri di Andalo;

Polizia Locale dei Comuni di Cavedago - Fai della Paganella - Molveno - Spormaggiore;

Pubblicazione all'Albo pretorio Vigili del Fuoco Volontari Fai della Paganella; Croce Bianca Paganella; Sat.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
- geom. Lorena Bombardelli -



PEFC/18-21-02/146

